

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2017, n. 21

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C1.2 del P.P.A. ubicata tra Via di Crollalanza e Corso Italia - Comune di Mola di Bari”. Diffida all’ente delegato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge regionale del 14 dicembre 2012, n.44 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio “VAS” e confermata dal Dirigente della Sezione “Autorizzazioni Ambientali”, riferisce quanto segue.

La Legge regionale del 14 dicembre, n. 44 *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”*, disciplina l’adeguamento dell’ordinamento regionale della Puglia alle disposizioni della Parte Seconda del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), per quanto concerne le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione della Direttiva Europea n.2001/42/CE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) assetto delle competenze in capo alla Regione e agli enti locali; b) criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati; b) regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri motivati di VAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al succitato Decreto e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Per quanto concerne l’assetto delle competenze in materia di procedimenti VAS, l’articolo 4 della legge regionale in argomento, così come novellato dall’art. 10 della Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 *“Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)” - BURP n. 21 del 17/02/2014*, oltre a definire i requisiti per l’individuazione dell’autorità competente, stabilisce al comma 3: *“Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”*.

A tal riguardo, il comma 7-bis del succitato articolo precisa: *“I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”*.

Inoltre, nell’ambito delle funzioni d’indirizzo, coordinamento ed alta sorveglianza spettanti alla Regione, il comma 7 del medesimo articolo dispone: *“A tal fine la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l’ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni”*.

Nell’ambito del suddetto quadro normativo di riferimento il Comune di Mola di Bari — Settore Urbanistica, con nota prot.13964 del 21/05/2013, acquisita in data 31/05/2013 al n.5144 di protocollo dell’allora Servizio regionale “Ecologia”, presentava alla Regione Puglia istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il *“Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C1.2 del P.P.A., ubicata tra Via di Crollalanza e Corso Italia”*, trasmettendo, all’uopo, la seguente documentazione, in formato sia cartaceo che digitale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 della citata l.r. n.44/2012:

1. Nota prot.n.13585 del 16/05/2014 di richiesta di assoggettabilità a VAS da parte dei lottizzanti;
2. un CD-rom contenente: Rapporto Preliminare di Verifica, Pareri allegati al Rapporto, Allegati del Piano di Lottizzazione, Tavole del Piano di Lottizzazione, Relazione geomorfologica;

3. una copia cartacea del suddetto Rapporto Preliminare di Verifica.

Il Servizio regionale "Ecologia" — Ufficio "Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS", in qualità di autorità competente per la VAS in sede regionale, verificata la completezza della documentazione di cui sopra ai sensi dell'art.8 della l.r. 44/2012, con Nota prot.6275 del 26/06/2014, procedeva:

- all'individuazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale (di seguito SCMA) da consultare ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 8;
- all'avvio della fase di consultazione dei suddetti SCMA, tramite comunicazione agli stessi ed all'amministrazione comunale di Mola di Bari, in qualità di autorità procedente, dell'avvenuta pubblicazione sul portale ambientale regionale della documentazione relativa al piano, con l'indicazione delle modalità e dei termini per la trasmissione dei contributi richiesti.

Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione prot.6275/2014, previsto per la suddetta consultazione, non risultavano agli atti dell'autorità competente contributi pervenuti da parte dei SCMA consultati.

In data 17 febbraio 2014, nelle more dell'adozione del provvedimento finale di assoggettamento, ovvero di esclusione, del suddetto piano dalla procedura di VAS, entrava in vigore, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale n.21/2014 la succitata legge regionale n.4/2014, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.44/2012, con particolare riferimento all'art.4 "Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS".

Per effetto di tale modifica normativa, ai Comuni sono attribuite le funzioni di autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS di piani/programmi da approvarsi in via definitiva da parte dei Comuni stessi ai sensi della pertinente normativa di settore, ivi compresi i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore di tale legge, che sono pertanto conclusi dall'autorità competente individuata in sede comunale.

Il competente ufficio regionale, effettuata una prima ricognizione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VAS rientranti nel campo di applicazione della suddetta legge, che alla data di entrata in vigore della stessa legge risultavano avviate o presentate in Regione, con nota prot. AOO_089-0002172 del 28/02/2014 (inviata tramite PEC a tutte le amministrazioni comunali interessate, tra cui il Comune di Mola di Bari), provvedeva a fornire, tra le altre, le seguenti indicazioni operative: *"Al fine di facilitare la gestione dei suddetti procedimenti da parte dei Comuni delegati, anche in attuazione degli obblighi di cui all'art.20, comma 1, della l.r.n.44/2012, si rende noto che sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (..), già in uso da parte delle amministrazioni locali per le procedure di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS ai sensi del regolamento regionale n.18/2013, è in corso di pubblicazione il fascicolo elettronico contenente la documentazione tecnico-amministrativa agli atti della scrivente amministrazione per ciascuno dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della delega. Questo ufficio resta comunque a disposizione per rendere disponibile e/o trasmettere la copia cartacea della suddetta documentazione, su richiesta, anche per le vie brevi, di codesta amministrazione comunale"*.

In data 3 giugno 2014 l'allora Servizio regionale "Ecologia" riceveva tramite PEC la comunicazione di inutile decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento, a firma dei Sig.ri Chiarappa Nicola, Rotondi Maria Pia, Gaudiuso Domenico e Cammisa Scipione, in qualità di proponenti del Piano di Lottizzazione in parola, con la conseguente richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi del succitato articolo 4, comma 7, della legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii.

In data 29 novembre 2016 il Comune di Mola, con Nota prot.27632 a firma congiunta del Sindaco e del Capo Settore Urbanistica, acquisita in data 30/11/2016 al n.13072 di protocollo della Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, reiterava alla Regione Puglia la richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del piano di che trattasi, rappresentando, con specifico riferimento al requisito della separazione tra autorità procedente e competente, richiesto al primo comma del citato articolo 4 per l'attribuzione e l'esercizio della competenza per la VAS, che: *"Il Comune di Mola di Bari, per ristrettezze di bilancio e di personale in servizio, a far data dal 17/02/2014 non è stato nelle condizioni di poter assicurare la separazione di tali autorità e, considerato che non lo sarà neppure sul medio*

termine, non potrà in futuro assolvere ai compiti attribuiti per delega dalla Regione Puglia”.

A tal riguardo si rende doveroso precisare, in primo luogo, che l'esercizio del potere sostitutivo in argomento, previsto dal D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii, si qualifica, per giurisprudenza costituzionale consolidata, come potere *“straordinario”* di surroga nell'esercizio delle attribuzioni di competenza dell'ente comunale, nel caso di inerzia, ovvero inadempimento, da parte di quest'ultimo nel compimento di atti obbligatori per legge, al fine di salvaguardare gli interessi unitari che verrebbero compromessi per effetto di tale inadempimento.

Tuttavia, trattandosi di un intervento per sua natura eccezionale rispetto all'ordinario svolgimento delle attribuzioni amministrative conferite per legge ai Comuni, sono parimenti definiti per legge (nel caso di specie dall' art. 4, comma 7, della l.r. L.r. 44/2012 ss.mm.ii.) sia presupposti per l'attivazione di tale potere sostitutivo, sia le condizioni, procedure ed i limiti che ne circoscrivono l'esercizio. Ciò, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Inoltre, risulta necessario chiarire che la richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di che trattasi, avanzata dalla medesima amministrazione comunale inadempiente decorsi quasi tre anni dall'entrata in vigore della citata legge delega, non può certamente esimere quest'ultima dalla responsabilità e dall'obbligo di assicurare, con ogni strumento a disposizione nell'ambito della propria ed autonomia e discrezionalità gestionale ed organizzativa, l'attuazione della citata legge regionale di attribuzione delle funzioni amministrative per l'espletamento degli obblighi relativi procedimenti di valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

Peraltro, proprio in previsione di possibili ostacoli applicativi derivanti dai noti limiti di bilancio/carenze di organico dei Comuni, ovvero dall'impossibilità di quest'ultimi, soprattutto se di piccole-medie dimensioni, ad assicurare il rispetto dei requisiti di separazione, autonomia amministrativa ed competenza in materia ambientale richiesti per l'esercizio delle funzioni di autorità competente VAS, la stessa legge regionale 04/2014 promuove espressamente il ricorso alle *“forme associative, disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* per lo svolgimento di tali competenze. Resta anche ferma la facoltà dei Comuni stessi di continuare ad avvalersi delle Commissioni locali per il paesaggio, di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 ss.mm.ii (Norme per la pianificazione paesaggistica), laddove istituite, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di VAS, eventualmente integrate per garantire l'adeguata competenza in materia ambientale.

Giova peraltro evidenziare che la Regione Puglia, con le disposizioni dell'art. 4, comma 5, della stessa legge regionale n.44/2012, si è impegnata a promuovere e favorire l'attuazione di programmi di formazione e assistenza volte a rafforzare le competenze e le capacità tecnico-amministrative dei Comuni destinatari delle funzioni amministrative in materia di VAS.

Già a partire dal 2012, e anche successivamente all'entrata in vigore delle citata legge delega 04/2014, questo Assessorato ha promosso e supportato importanti iniziative in tale direzione a favore dei Comuni pugliesi, in particolare attraverso la collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Progetti PON GAT e PON GAS) e con Formez PA (POR FSE, Asse VII — Capacità Istituzionale), concernente le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali, nonché interventi mirati di affiancamento e formazione volti al rafforzamento e miglioramento delle performance delle amministrazioni pugliesi nell'attuazione di tale delega.

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto, si propone che la Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo, coordinamento ed alta sorveglianza, proceda a diffidare il Comune di Mola di Bari, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ad adempiere alle funzioni di propria competenza per l'espletamento degli obblighi di legge relativi ai procedimenti di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, assicurando, con ogni strumento a disposizione nell'ambito della propria ed autonomia e discrezionalità gestionale ed organizzativa, l'attuazione dell'art.4, comma 3, della L.R.44/2012, come novellato dalla citata L.R. 04/2014, e, in particolare, l'adozione del provvedimento finale di assoggettamento, ovvero di esclusione dalla procedura di VAS, inerente al *“Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C1.2 del P.P.A. ubicata*

tra Via di Crollalanza e Corso Italia” entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della presente deliberazione

Decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, la Giunta regionale provvederà in via sostitutiva, entro i successivi sessanta giorni, all’emissione del suddetto provvedimento finale, fermi restando in capo all’ente comunale gli obblighi e le responsabilità relativi all’attuazione della citata legge delega 04/2014.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base di quanto innanzi illustrato, propone l’adozione del conseguente atto, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge regionale del 14 dicembre 2012, n. 44 e dell’art.4, comma 4, lettere k) della L.R.n.7/1997 ss.mm.ii.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto dal Responsabile della P.O. “VAS”; dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di far propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente di cui in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- di invitare e diffidare il Comune di Mola di Bari, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della l.r. n.44/2012, ad adempiere alle funzioni di propria competenza per l’espletamento degli obblighi di legge relativi procedimenti di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, assicurando, con ogni strumento a disposizione nell’ambito della propria ed autonomia e discrezionalità gestionale ed organizzativa, l’attuazione dell’art.4, comma 3, della L.R.44/2012, come novellato dalla citata L.R. 04/2014, e, in particolare, l’adozione del provvedimento finale di assoggettamento, ovvero di esclusione dalla procedura di VAS, inerente al “Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C1.2 del P.P.A. ubicata tra Via di Crollalanza e Corso Italia” entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della presente deliberazione;
- di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Mola di Bari, a cura della Sezione proponente;
- di stabilire che, decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, la Giunta regionale provvederà in via sostitutiva, entro i successivi sessanta giorni, all’emissione del suddetto provvedimento finale, fermi restando in capo all’ente comunale gli obblighi e le responsabilità relativi all’attuazione della citata legge delega 04/2014;
- di trasmettere la presente deliberazione al Servizio competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano